

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 105/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 dicembre 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale il Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i documenti contabili trasmessi dall'Ente, relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2005; le relazioni del Collegio amministrativo e del Collegio sindacale; nonché per il 2005 la « nota integrativa e relazione sulla gestione » di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Corrado Cerbara e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2002 al 2005;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti con-

suntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per gli anni predetti e, per il 2005 sulla base dei documenti contabili trasmessi dall'Ente.

ESTENSORE
Corrado Cerbara

PRESIDENTE
Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 21 dicembre 2006.

IL DIRIGENTE
(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO
PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGA-
NIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E
L'AGRICOLTURA PER GLI ESERCIZI 2002, 2003, 2004 E 2005

S O M M A R I O

1. Premessa	Pag.	13
2. Ordinamento	»	14
3. Organi	»	16
4. Personale	»	19
5. Attività	»	20
6. I bilanci: premessa	»	24
6.1. Entrate correnti	»	25
6.2. Spese correnti	»	25
6.3. Entrate e spese in conto capitale	»	29
6.4. Rendiconto finanziario	»	30
6.5. Situazione amministrativa	»	31
6.6. Conto economico	»	33
6.7. Conto patrimoniale	»	35
6.8. Nota finale sui bilanci	»	36
7. Considerazioni conclusive	»	38

PAGINA BIANCA

1.- Premessa

Sulla gestione finanziaria del Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura la Corte dei Conti ha già riferito al Parlamento a norma degli artt. 2 e seguenti della legge 21 marzo 1958, n. 259, fino a tutto l'esercizio 2001¹.

Riferisce ora sulla predetta gestione per gli esercizi 2002, 2003, 2004 e 2005, nonché sugli eventi più significativi sino a data corrente.

¹ Atti parlamentari - XIV Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XV - n.114.

2.- Ordinamento

2.1.- La Corte, nelle precedenti relazioni al Parlamento concernenti il predetto Ente, si è soffermata ampiamente sul suo ordinamento.

E', quindi, sufficiente evidenziarne, in estrema sintesi, gli aspetti salienti.

Il Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.)² fu istituito con D.Leg.vo 7 maggio 1948, n.1182³, con il compito di curare, in ordine ad attività riguardanti le anzidette materie, il coordinamento tra i vari Dicasteri ed Enti interessati nelle loro relazioni con la F.A.O. ed eventualmente con analoghi Istituti internazionali, tra i quali furono, a suo tempo, individuati con provvedimento del Ministero dell'Agricoltura la "Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico" (O.C.S.E.), la "Commissione economica per l'Europa" (E.C.E.), il "Consiglio d'Europa".

Al Comitato fu affidato, inoltre, il compito di esprimere il proprio avviso sui provvedimenti riguardanti l'agricoltura e l'alimentazione, che gli venissero sottoposti. Qualsiasi altro provvedimento da emanarsi concernente le anzidette materie e non sottoposto al suo avviso avrebbe dovuto tuttavia essergli comunicato a scopo informativo e di studio⁴. In prosieguo si dirà come tali compiti siano lontani dalla concreta attuazione (v. paragrafo 5.2.).

Sempre in base alla menzionata legge istitutiva, il Comitato può inoltre nominare sottocomitati e commissioni e chiedere il parere di Enti pubblici e privati e di esperti su questioni particolari.

Il "Regolamento⁵ per il funzionamento e la gestione del Segretariato generale del Comitato", del quale è in corso di studio la modifica e integrazione, risale al 1956; esso - che, fra l'altro, è mancante di norme sull'amministrazione e la contabilità - è infatti oggi superato. Al riguardo, questa Corte sottolinea l'esigenza che si pervenga al più presto alla emanazione del nuovo regolamento, in conformità e con le modalità di cui all' art. 6 del citato D.Leg.vo. n. 1182/48, e successive modificazioni.

² In prosieguo, per semplificazione di lettura l'Ente sopraindicato verrà indicato con il termine "Comitato".

³ V. anche la legge 17 aprile 1965, n. 561.

⁴ Art. 1 citato D.Leg.vo n.1182 del 1948.

⁵ Tale Regolamento fu, a suo tempo, approvato con Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 137443, in data 28 luglio 1956.

2.2.- Il finanziamento⁶ del Comitato è assicurato con contribuzioni a carico del bilancio dello Stato. Possono essere richiesti, inoltre, contributi per specifiche attività ad Amministrazioni non statali partecipanti all'attività del Comitato o comunque interessate al suo funzionamento

Il contributo ordinario annuale dello Stato al Comitato è di euro 284.051, non essendone stato incrementato l'ammontare (pari a lire 550.000.000) previsto dalla legge 4 agosto 1984, n.461⁷. Il Collegio amministrativo del Comitato (v. appresso, paragrafo 3.1.), nella riunione del 16 novembre 2005, ha deliberato di richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze "la rivalutazione del contributo in questione ad euro 750.000", "tenuto conto del tempo trascorso e della rivalutazione secondo i dati ISTAT".

⁶ V. art. 7 della legge istitutiva.

⁷ Tale legge elevò di 400.000.000 di lire il precedente contributo di 150.000.000 di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 481.

3.- Organi

3.1.- Anche per quanto concerne gli organi, occorre richiamare, in estrema sintesi, quanto dettagliatamente riferito nelle precedenti relazioni in ordine alla struttura dell'Ente, segnalando alcune modifiche della disciplina originaria prevista dalla più volte citata legge istitutiva, introdotte dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, riguardanti principalmente la composizione e durata degli organi medesimi (v. appresso).

Il Comitato è presieduto dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ed è costituito da 19 membri⁸, in rappresentanza di vari Dicasteri e organismi interessati, nonché dal Segretario generale, quale membro di diritto⁹.

A norma dell'art. 4 della legge istitutiva avrebbero dovuto essere scelti, tra i componenti del Comitato, su designazione dei Capi delle rispettive Amministrazioni, 7 membri per costituire la Giunta esecutiva, della quale, in base alla più recente normativa, dovrebbe far parte il Segretario generale come membro di diritto¹⁰. Peraltro, la Giunta esecutiva, non è mai stata istituita. Le funzioni di tale organo vengono di fatto svolte dal Collegio amministrativo, avente in base alla legge altri compiti (v. appresso, punto B)). Ne discende l'esigenza che la struttura dell'Ente sia resa conforme alle disposizioni di legge al riguardo.

Sono previsti¹¹, inoltre:

A) il Segretariato Generale, cui è preposto il Segretario generale (v. appresso, punto C));

B) il Collegio amministrativo, composto dallo stesso Segretario generale e da quattro componenti il Comitato appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali¹², con il compito - in base alla citata legge istitutiva, come modificata dalla legge 6 agosto 1954, n. 718, nonché dalla menzionata legge n. 168 del 2005 - di predisporre il regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato, stabilendo anche la consistenza numerica, i requisiti¹³, le modalità di assunzione, le

⁸ I membri sono nominati dal Ministro per le politiche agricole e forestali su designazione delle rispettive Amministrazioni.

⁹ Modifica introdotta dall'art. 14 *novies* della citata legge 2005/168 all'art. 3 della legge istitutiva che non prevedeva tra i componenti del Comitato il Segretario generale.

¹⁰ Modifica introdotta dall'art. 14 *novies* della citata legge 2005/168 all'art. 3 della legge istitutiva che non prevedeva tra i componenti della Giunta il Segretario generale.

¹¹ V. art. 6 del citato D.Leg.vo. n. 1182/48.

¹² La legge istitutiva ne prevedeva due; la modifica è stata introdotta dalla menzionata legge di modifica.

¹³ La previsione dei "requisiti" è stata introdotta dalla menzionata legge di modifica n. 168 del 2005.